SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 settembre 2002, n. **224**.

Regolamento recante modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, concernente: «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 1965, n. 1213».

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di modificare l'articolo 2, comma 1, del predetto regolamento, variando da triennale ad annuale l'efficacia del decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al regolamento medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 2482 del 16 luglio 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, la parola: «triennale» è sostituita dalla parola: «annuale».

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 settembre 2002

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 212

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per i riferimenti relativi al decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, si rinvia alle note alle premesse; per il testo dell'art. 2, comma 1, si rinvia alle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, «Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2000.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, a seguito della modifica operata dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito il Ministro, con proprio decreto avente efficacia *annuale*, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce:

a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito il Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) la misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;

c) la misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.».

02G0255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2002.

Cofinanziamento nazionale del progetto «Azioni positive per i diritti di cittadinanza delle donne e le pari opportunità nel Maghreb» nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia ed i diritti umani - Programma MEDA per la democrazia, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 24/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia e all'art. 17, concernente «Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie», ha previsto che il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 possa intervenire, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione d'intesa con le amministrazioni competenti della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Considerato che nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia ed i diritti umani - Programma MEDA per la democrazia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, in risposta ad un invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti pilota, ha promosso la presentazione del progetto «Azioni positive per i diritti di cittadinanza delle donne e le pari opportunità nel Maghreb» da parte dell'Istituto per il Mediterraneo (IMED);

Considerato che la Commissione europea ha approvato il suddetto progetto sottoscrivendo il relativo contratto in data 20 febbraio 2001, che prevede contributi comunitari ammontanti a 1.416.220,00 euro, pari all'80 per cento del costo complessivo;

Considerato che con la Convenzione stipulata in data 13 aprile 2001 tra il Dipartimento in parola e l'Istituto per il Mediterraneo, il Dipartimento, patrocinante del progetto, si è impegnato al parziale finanziamento del progetto medesimo;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 3401/2002 e n. 4555/2002, rispettivamente del 4 giugno e 29 luglio 2002, con le quali, rappresentando la mancanza di risorse nel proprio stato di previsione e l'indisponibilità di altre fonti di finanziamento nazionale, viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale del progetto ammontante a 354.055,00 euro, equivalente al 20 per cento del costo complessivo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 30 luglio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È autorizzata l'assegnazione di 354.055,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 144/1999, quale cofinanziamento nazionale del progetto «Azioni positive per i diritti di cittadinanza delle donne e le pari opportunità nel Maghreb», richiamato in premessa.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il suddetto Dipartimento adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 119

02A12103

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Ormea», in Ormea, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 novembre 2001 con la quale la società San Pellegrino S.p.a. con sede in Milano, via Castelvetro n. 17-23, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Ormea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocca degli Uccelli» sita nel comune di Ormea (Cuneo) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi:

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 luglio 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ormea» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocca degli Uccelli» sita nel comune di Ormea (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 18 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A11969

DECRETO 20 settembre 2002.

Revoca del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eparina Calcica Ethypharm».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Ethypharm S.r.l. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ethypharm S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

specialità medicinale: Eparina Calcica Ethypharm;

confezione autorizzate numeri A.I.C.:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione - A.I.C. n. 033610015;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione - A.I.C. n. 033610027;

ditta: Ethypharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 20 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12101

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 2 agosto 2002 della ditta Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

NIMESIL - 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 029375 019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12143

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyperstat».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 giugno 2002 della ditta Schering Plough S.p.a., in qualità di legale rappresentante in Italia della Schering Plough Labo N.V.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Schering Plough Labo N.V., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

HYPERSTAT - IV 1 f. 20 ml 15 mg/ml - A.I.C. n. 023370 012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12144

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frivent».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 luglio 2002 della ditta Dompè S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Dompè S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FRIVENT - «600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 029554 019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12145

DECRETO 2 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Mixobar», «Ventricolo» e «Colon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 1º luglio 2002 della ditta BYK Gulden Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta BYK Gulden Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

MIXOBAR;

VENTRICOLO - 50 monod. 60% 200 ml - A.I.C. n. 027714 043;

COLON - 4 fust. multidose 40% 5 1 - A.I.C. n. 027714 106.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e relative commissioni speciali della provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle relative commissioni speciali;

Visto il decreto n. 23/98 del 14 maggio 1998 del direttore della direzione provinciale del lavoro, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo e le commissioni speciali in seno allo stesso;

Viste le circolari ministeriali numeri 31/89 e 33/89 rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali si danno istruzioni agli uffici provinciali del lavoro sulla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detti organi secondo le nuove disposizioni di cui agli articoli 44 e 46 per scadenza dei termini del quadriennio;

Visti i dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativi ai settori economici operanti nella provincia;

Ottemperato a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Individuati nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nell'agricoltura i settori economici interessati;

Considerato, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti in provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Rilevato che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi collettivi provinciali ed aziendali;

2) partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro nonché ai collegi di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970;

3) svolgimento di pratiche trattate dai vari patronati emanazione delle organizzazioni sindacali;

4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

5) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

6) Per i datori di lavoro, numero delle aziende associate e numero dei lavoratori da esse dipendenti.

Tenuto conto che tra i predetti criteri quello di cui al punto 5) non può essere rilevato oggettivamente dall'ufficio, in quanto dati dichiarati dalle parti interessate;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazione comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L.;

per i datori di lavoro: Associazione industriali - Ascom di Viterbo - Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi: Confesercenti - CNA Associazione provinciale di Viterbo - Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione provinciale di Viterbo;

Viste le designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo, per la durata di anni quattro, il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

1) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Patacchiola Saturnino, rappresentante C.G.I.L., nato a Cantalice il 10 febbraio 1951;

Proietti Carlo, rappresentante C.G.I.L., nato a Viterbo il 15 dicembre 1961;

Meini Aldo, rappresentante C.G.I.L., nato a Narni il 12 ottobre 1938;

Cimarra Ivo, rappresentante C.G.I.L., nato a Civita Castellana il 21 maggio 1947;

Burla Federica, rappresentante C.I.S.L., nata a Bagnoregio il 10 luglio 1977;

Dinelli Giovanni, rappresentante C.I.S.L., nato a Tarquinia il 24 settembre 1951;

Girella Impero, rappresentante C.I.S.L., nato a Bolsena il 10 maggio 1939;

Bizzarri Renato, rappresentante U.I.L., nato a Cellere il 21 gennaio 1951;

Ceccarelli Santo, rappresentante U.I.L., nato a Vignanello il 14 aprile 1945;

Ortenzi Filippo, rappresentante U.G.L., nato a Marta il 9 marzo 1955;

Trippanera Franco, rappresentante CIDA, nato a Capodimonte il 20 gennaio 1945;

2) rappresentanti dei datori di lavoro:

Ruggeri Antonio Maria, rappresentante agricoltura (UPA), nato a Viterbo il 9 maggio 1943;

Moretti Ferruccio, rappresentante industria (Ass. Ind.), nato a Tuscanica il 10 agosto 1956;

Damiani Gino, rappresentante commercio (ASCOM), nato a Viterbo il 29 marzo 1962;

3) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Giorgi Arcangelo, rappresentante coltivatori diretti (Coldiretti), nato a Caprarola il 25 settembre 1944;

Gentili Luigi, rappresentante artigiani (CNA), nato a Bagnoregio il 2 luglio 1947;

Giorni Mauro, rappresentante commercio (Confesercenti), nato a Viterbo il 1° giugno 1951;

4) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo;

5) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

6) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

Art. 2.

Sono ricostituite le seguenti tre commissioni speciali, per la durata di anni quattro, che opereranno in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte:

a) commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Smarchi Stefania, rappresentante confederazione nazionale CC.DD., nata a Tuscanica il 26 ottobre 1962;

Bracci Giovanni, rappresentante confederazione nazionale CC.DD., nato a Viterbo il 6 febbraio 1968;

Marino Giuseppe, rappresentante confederazione nazionale CC.DD., nato a Valentano il 21 marzo 1959;

Mazzetti Ermanno, rappresentante confederazione nazionale CC.DD., nato a Viterbo il 5 agosto 1960;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

b) commissione per l'artigianato:

Caratelli Bruno, rappresentante CNA, nato a Canino il 21 gennaio 1959;

Rovella Massimo, rappresentante CNA, nato a Viterbo il 17 aprile 1948;

Piovani Angioletta, rappresentante Confartigianato, nata a Marta il 17 luglio 1944;

Peverini Enio, rappresentante Confartigianato, nato a Tivoli il 16 febbraio 1930;

il direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

c) commissioni per gli esercenti attività commerciali:

Vita Sozio, rappresentante ASCOM, nato a Viterbo il 16 maggio 1952;

Bandini Giancarlo, rappresentante ASCOM, nato a Viterbo il 1° ottobre 1952;

Romiti Tommaso, rappresentante Confesercenti, nato a Marta il 13 aprile 1940;

Luccioni Tonino, rappresentante Confesercenti, nato a Orte il 18 gennaio 1962;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo;

il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La sede dell'I.N.P.S. di Viterbo è incaricata di dare totale e completa attuazione al presente decreto.

Viterbo, 23 settembre 2002

p. *Il direttore provinciale*
Il vicario
MARINELLI

02A11971

DECRETO 23 settembre 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata quale rappresentante degli artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 6/2001 del 21 dicembre 2001 della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la lettera del 17 settembre 2002 della dott.ssa Patrizia Mozzoni con la quale rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata, quale rappresentante degli artigiani;

Vista la comunicazione del 20 settembre 2002, con la quale la Confartigianato di Macerata designa quale sostituta della dimissionaria dott.ssa Patrizia Mozzoni la sig.ra Cinzia Marincioni, nata ad Appignano il 9 agosto 1961 e residente a Macerata in via Valadier n. 31;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Cinzia Marincioni, nata ad Appignano il 9 agosto 1961 e residente a Macerata in via Valadier n. 31, è chiamata a far parte del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Macerata quale rappresentante dei lavoratori autonomi: artigiani, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Mozzoni dimissionaria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 23 settembre 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A11972

DECRETO 26 settembre 2002.

Conversione del decreto ministeriale 23 luglio 1987, relativo allo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «CAPA» a r.l., in Milano, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 luglio 1987, con il quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile la società cooperativa «CAPA» a r.l., con sede in Milano, con nomina di commissario liquidatore ed il successivo decreto ministeriale in data 10 febbraio 1992, di sostituzione del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 73/98;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, Risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV - 5 protocollo n. 4859 dell'8 novembre 1999 per la quale le poste attive contenute nell'ultimo bilancio depositato della società cooperativa «CAPA» a r.l. debbono considerarsi estinte e la procedura liquidatoria può rientrare nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 1998;

Decreta:

Il decreto ministeriale 23 luglio 1987 di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore relativo alla società cooperativa «CAPA» a r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 50, costituita per rogito notaio dott. Marco Gilardelli di Corsico in data 22 dicembre 1980, repertorio n. 1581/211 - B.U.S.C. n. 10751/181219, codice fiscale n. 06068490157, tribunale di Milano, registro società n. 200551, vol. 5613, fasc. 1, è convertito, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 settembre 2002

Il dirigente reggente: CICCHITTI

02A12065

DECRETO 26 settembre 2002.

Conversione del decreto ministeriale 18 ottobre 1978, relativo allo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Boxes Feltre» a r.l., in Milano, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 ottobre 1978 con il quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile la società cooperativa «Boxes Feltre» a r.l., con sede in Milano, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 73/98;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/5 protocollo n. 4857 dell'8 novembre 1999 per la quale le poste attive contenute nell'ultimo bilancio depositato della società cooperativa «Boxes Feltre» a r.l., debbono considerarsi estinte e la procedura liquidatoria può rientrare nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

Il decreto ministeriale 18 ottobre 1978 di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «Boxes Feltre» a r.l., con sede legale in Milano, via Passo Rolle n. 39, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Marchi di Legnano in data 12 gennaio 1970, repertorio n. 6050/821, B.U.S.C. n. 6053/109912, codice fiscale mancante, tribunale di Milano, registro società n. 141318, vol. 3528, fascicolo n. 18, è convertito, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 settembre 2002

Il dirigente reggente: CICCHITTI

02A12066

DECRETO 26 settembre 2002.

Conversione del decreto ministeriale 23 luglio 1987, relativo allo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Coop. autotrasportatori Italtrans» a r.l., in Milano, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 23 luglio 1987 con il quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile la società cooperativa «Cooperativa autotrasportatori Italtrans» a r.l., con sede in Milano, con nomina di commissario liquidatore ed il successivo decreto ministeriale in data 23 giugno 1988 di sostituzione del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 73/98;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/5 protocollo n. 4860 dell'8 novembre 1999 per la quale le poste attive contenute nell'ultimo bilancio depositato della società cooperativa «Coop. autotrasportatori Italtrans» a r.l., debbono considerarsi estinte e la procedura liquidatoria può rientrare nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

Il decreto ministeriale 23 luglio 1987 di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «Coop. autotrasportatori Italtrans» a r.l., con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, costituita per rogito notaio dott. Sergio Barenghi di Milano in data 17 febbraio 1979, repertorio n. 25669/3826, B.U.S.C. n. 10252/170309, codice fiscale mancante, tribunale di Milano, registro società n. 185895, vol. 5319, fascicolo n. 45, è convertito, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 settembre 2002

Il dirigente reggente: CICCHITTI

02A12067

DECRETO 26 settembre 2002.

Conversione del decreto ministeriale 13 dicembre 1997, relativo alla nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «Residence Park» a r.l., in Milano, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 13 dicembre 1997 con il quale è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile la società cooperativa «Residence Park» a r.l., con sede in Milano con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 73/98;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/5, protocollo n. 4135 dell'8 ottobre 1999 per la quale, tenuto conto di quanto dichiarato dal commissario liquidatore nella relazione acquisita agli atti, la procedura liquidatoria della società cooperativa «Residence Park» a r.l., rientra nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 dicembre 1997 di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «Residence Park» a r.l., con sede legale in Milano, via Molino delle Armi n. 19, costituita per rogito notaio dott. Ferruccio Brambilla di Milano, in data 22 settembre 1978, repertorio n. 32505/4026, B.U.S.C. n. 9893/162379, codice fiscale n. 04158580151, tribunale di Milano, registro società n. 183063, vol. 5263, fascicolo n. 13, è convertito, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 26 settembre 2002

Il dirigente reggente: CICCHITTI

02A12068

DECRETO 1° ottobre 2002.

Sostituzione componenti effettivi in rappresentanza dei dirigenti di azienda e dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. nonché del componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori autonomi nella speciale commissione degli esercenti attività commerciali in seno al comitato medesimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 24 del 17 luglio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Matera;

Vista la lettera del 9 settembre 2002 di dimissioni presentata dal sig. Antonio Appio, componente effettivo in seno al comitato in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Vista la lettera prot. 635 del 9 settembre 2002 con la quale la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.) ha designato quale rappresentante effettivo, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Eustachio Appio in sostituzione del sig. Antonio Appio;

Visto il proprio decreto n. 26 del 17 luglio 2002, con il quale è stata ricostituita la speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato I.N.P.S. di Matera;

Vista la nota della Confcommercio di Matera del 2 settembre 2002, con la quale viene comunicata la rettifica del proprio rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e di quello in seno alla commissione speciale della categoria esercenti attività commerciali;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tali sostituzioni e rettifiche;

Decreta:

Il sig. Eustachio Appio è nominato componente effettivo in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Matera, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, in sostituzione del sig. Appio Antonio, dimissionario.

Il sig. Festa Eustachio è nominato componente effettivo in seno al comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, in sostituzione del sig. Schiuma Francesco.

Il sig. Schiuma Francesco è nominato componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori autonomi in seno alla speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali, in sostituzione del sig. Festa Eustachio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Matera, 1° ottobre 2002

Il direttore: GURRADO

02A12063

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 19 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Salame Piacentino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame Piacentino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11959

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 19 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pancetta Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo numero 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pancetta Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11962

DECRETO 19 settembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 19 ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Coppa Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo numero 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Coppa Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11963

DECRETO 4 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova, Pavia e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 9 maggio 2002 nella provincia di Varese;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002 nella provincia di Pavia;

grandinate 28 giugno 2002 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Mantova:

grandinate del 28 giugno 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Roverbella, Volta Mantovana;

Pavia:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albonese, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Ceretto Lomellina, Cergnago, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Galliavola, Gambolò, Gravellona Lomellina, Lomello, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Pavia, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sartirana Lomellina, Tromello, Velezzo Lomellina, Vigevano, Zeme;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Mezzanino, Rea, Verrua Po;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castelnovetto, Cergnago, Confienza, Cozzo, Frascarolo, Gravellona Lomellina, Landriano, Lomello, Olevano di Lomellina, Palestro, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Velezzo Lomellina, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò.

Varese:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 9 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Comabbio, Cuasso al Monte, Germignaga, Montegrino - Valtravaglia, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Samarate, Sesto Calende, Uboldo, Varese;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 9 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Azzio, Cadegliano-Viconago, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Comabbio, Cremenaga, Cuveglio, Cuvio, Montegrino - Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggiore;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2002 al 9 maggio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Azzio, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12096

DECRETO 4 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la deliberazione n. 265 del 27 giugno 1996, della giunta regionale della Sicilia di declaratoria delle piogge persistenti verificatesi nel periodo inverno 1995 - 6 giugno 1996;

Viste le note istruttorie di questo Ministero del 15 novembre 1996 e 14 marzo 1997, indirizzate alla regione Sicilia;

Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, n. 531 del 13 aprile 2001 e n. 725 del 15 marzo 2002;

Vista la relazione tecnica istruttoria integrativa dell'Assessorato agricoltura e foreste della regione Sicilia - Ispettorato provinciale di Palermo, in cui sono esposti i danni verificatesi nel comune di Geraci Siculo della provincia di Palermo a seguito delle piogge persistenti avanti richiamate;

Ritenuto che nella relazione tecnica integrativa sono rilevabili i requisiti per l'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei territori agricoli del comune di Geraci Siculo;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale delle piogge persistenti del periodo: inverno 1995 - 6 giugno 1996, nei territori agricoli del comune di Geraci Siculo (Palermo), in cui possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* della legge 14 febbraio 1992, n. 195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12104

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Russia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del 4 aprile 2002 della sig.ra Ionova Irina Yegorovna, cittadina italiana, nata ad Anapa - SU (Russia) il 1° dicembre 1958, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia nel 1988, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Ionova Irina Yegorovna è un professionista qualificato avendo maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella Conferenza di servizi;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 19 giugno 2002, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota del 23 settembre 2002, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ionova Irina Yegorovna, nata ad Anapa - SU (Russia) il 1° dicembre 1958 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 settembre 2002

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento della prova attitudinale nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Ionova Irina Yegorovna.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare la conoscenza, da parte della sig.ra Ionova Irina Yegorovna, nata ad Anapa - SU (Russia) il 1° dicembre 1958 e residente a Roma, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Ionova Irina Yegorovna risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo e spagnolo, le materie oggetto dell'esame, consistente nella sola prova orale, sono così individuate:

cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografia generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive e industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Ionova Irina Yegorovna un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio della professione, nell'ambito territoriale Roma e provincia, nonché all'esercizio della professione nelle lingue spagnolo e russo.

02A11952

DECRETO 24 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Malta quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del 15 marzo 2002 del sig. Winfried Mosé, cittadino tedesco, nato a Berlino il 3 ottobre 1958, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Malta nel 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che il sig. Winfried Mosé risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto il parere espresso dal rappresentante di categoria nella Conferenza di servizi;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 19 giugno 2002, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota del 23 settembre 2002, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Winfried Mosé, nato a Berlino il 3 ottobre 1958, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 settembre 2002

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento della prova attitudinale nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte del sig. Winfried Mosé.

La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare la conoscenza, da parte del sig. Winfried Mosé, nato a Berlino il 3 ottobre 1958 e residente a Oberaudorf (Germania), della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il sig. Winfried Mosé risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e tedesco, le materie oggetto dell'esame, consistente nella sola prova orale, sono così individuate:

cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale, costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografia generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive e industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Winfried Mosé un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio della professione, nell'ambito territoriale Roma e provincia, nonché all'esercizio della professione in lingua inglese e tedesco.

02A11953

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 settembre 2002.

Ridefinizione dei posti per l'immatricolazione al corso di laurea in professioni sanitarie, presso l'Università degli studi di Firenze e «Vita - Salute San Raffaele».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicati per i corsi di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe 3 ed in infermiere, afferente alla classe 1;

Vista la nota in data 9 agosto 2002 con la quale l'Università degli studi di Firenze richiede l'ampliamento di dieci posti per il corso di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Vista la nota in data 6 settembre 2002 con la quale l'Università degli studi «Vita - Salute San Raffaele» richiede l'ampliamento di venti posti per il corso di laurea in infermiere;

Visto il parere espresso dal Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per i corsi di laurea di seguito indicati:

in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico sanitario di laboratorio biomedico): da 992 a 1.002;

in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da 11.880 a 11.900.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti relativi agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Firenze: corso di laurea in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico sanitario di laboratorio biomedico): da quindici a venticinque;

Università degli studi «Vita - Salute San Raffaele»: corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da sessanta a ottanta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A12039

DECRETO 4 ottobre 2002.

Rideterminazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in infermiere e fisioterapista, presso le Università di Bari e Chieti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicati per i corsi di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 e in fisioterapista, afferente alla classe 2;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2002 con il quale si è provveduto ad autorizzare l'ampliamento del numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero per il corso di laurea in fisioterapista;

Visto il decreto con il quale si è provveduto ad autorizzare l'ampliamento del numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero per il corso di laurea in infermiere;

Vista la nota in data 18 settembre 2002 con la quale l'Università degli studi di Bari richiede l'ampliamento di trenta posti per il corso di laurea in infermiere sulla base dell'elevata domanda formativa da parte di candidati della regione Puglia e delle regioni limitrofe;

Visto che con la richiamata nota si comunica che l'IRCCS «S De Bellis» di Castellana Grotte (Bari) ha messo a disposizione le proprie strutture didattico-scientifiche ed assistenziali ed il proprio personale qualificato nei settori delle scienze di base e nelle discipline cliniche e che il commissario straordinario dell'Istituto, alla luce dell'impegno profuso da parte del Ministero della salute, ha chiesto all'Università di mettere a disposizione, per la sede di Castellana Grotte (Bari) trenta posti per il corso di laurea della professione sanitaria in infermiere;

Considerato che l'Università interessata dichiara l'esistenza di risorse umane e strumentali adeguate all'effettuazione dei corsi e connesse attività di tirocinio professionalizzante:

Vista la nota in data 19 settembre 2002 con la quale l'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti richiede l'ampliamento di venti posti per il corso di laurea in infermiere in relazione alla forte richiesta di personale infermieristico da impiegare sia nelle strutture pubbliche sia in quelle private resa nota dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo e dal Collegio IPASVI regionale;

Visto che con la richiamata nota la predetta Università chiede anche l'ampliamento di quindici posti per il corso di laurea in fisioterapista;

Considerato che l'Università interessata dichiara di avere capacità formative e strutture sanitarie accreditate per la formazione;

Visto il parere espresso, a suo tempo, dal Ministero della salute;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero è modificato per i seguenti corsi di laurea:

in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da 11.900 a 11.950;

in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u. in fisioterapista): da 2.192 a 2.207.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è apportata la seguente modifica:

Università degli studi di Bari:

corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da trecentocinquantacinque a trecentottantacinque;

Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti:

corso di laurea in infermiere, afferente alla classe 1 (ex d.u. in infermiere): da duecento a duecentoventi;

corso di laurea in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u. in fisioterapista): da trenta a quarantacinque.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A12061

DECRETO 4 ottobre 2002.

Determinazione per l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Udine.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Udine nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 24 luglio 2002 con la quale l'Università degli studi di Udine rende noto che le competenti autorità accademiche hanno deliberato la disponibilità dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, per l'anno accademico 2002/2003;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi di Udine è determinato in 70 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 3 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A12062

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2002.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur fissate per il giorno 17 novembre 2002.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 516 del 28 agosto 2002, è stata fissata per il giorno 17 novembre 2002 l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur;

b) visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

c) vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale e successive modificazioni;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 27 marzo 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur, fissata per il giorno 17 novembre 2002, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 4, comma 3, e 7, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 17 novembre 2002, salva una eventuale estensione sino al 1° dicembre 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il presidente: PETRUCCIOLI

02A12037

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 settembre 2002.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur, fissate per il giorno 17 novembre 2002. (Deliberazione n. 173/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 settembre 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 45/02/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

Vista la delibera n. 58/02/CSP, recante «Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002;

Rilevato che, con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 516 del 28 agosto 2002, è stata fissata per il giorno 17 novembre 2002 l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e di tredici consiglieri del consiglio comunale di Courmayeur, fissata per il giorno 17 novembre 2002, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 45/02/CSP

e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 1, della delibera n. 45/02/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 17 novembre 2002, salva una eventuale estensione sino al 1° dicembre 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 17 settembre 2002

Il presidente: CHELI

02A12038

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni del senato accademico dell'11 maggio 2001 e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 2002, relative alla modifica dell'art. 15, comma 1, del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 26 giugno 2002 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2002, relative alla modifica dell'art 9, comma 6, e dell'art. 10, comma 1, lettera *g)*, del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2002 e del senato accademico del 30 luglio 2002, relative alla modifica dell'art. 12, comma 1, del predetto statuto di autonomia, trasmesse al M.I.U.R. con nota prot. n. 33630 dell'8 agosto 2002;

Preso atto che, con nota dell'11 settembre 2002, prot. n. 2362, il M.I.U.R. ha comunicato che, relativamente alle anzidette modifiche di statuto proposte, non si hanno osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina è così modificato:

Art. 1.

Nell'art. 15, comma 1, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene soppresso l'inciso: «Il numero degli studenti non può essere inferiore a dodici e superiore a ventiquattro».

Art. 2.

L'art. 9, comma 6, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene modificato: «Fanno, altresì, parte del senato accademico, in rappresentanza della classe studentesca, quattro studenti eletti secondo le modalità di cui al regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali dell'Ateneo».

Art. 3.

L'art. 10, comma 1, lettera *g)*, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene modificato: «*g)* tre studenti aventi i requisiti di cui all'art. 46;».

Art. 4.

L'art. 12, comma 1, dello statuto di autonomia dell'Ateneo viene così modificato: «Il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da due studenti per ogni facoltà, eletti dai rappresentanti degli studenti presso ciascun consiglio di facoltà, al loro interno. Il regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.».

Messina, 1° ottobre 2002

p. *Il rettore:* FERLAZZO

02A12141

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 30 settembre 2002:

De Sanctis Nicola, notaio residente nel comune di Lomazzo, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Patanè Francesco Luigi, notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Ferrante Fabrizio, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Mazzetti Stefano, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di San Lazzaro di Savena, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

De Magistris Carlo Mario, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Onano Roberto, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Dell'Aira Maria Gabriella, notaio residente nel comune di Monfalcone, distretto notarile di Gorizia, è trasferito nel comune di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Barone Diego, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Petrina Giuseppe, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Ghinassi Simone, notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Livi Luca, notaio residente nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Raspanti Maria Assunta, notaio residente nel comune di Chiusano di San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Vitullo Almerindo, notaio residente nel comune di Viterbo, è trasferito nel comune di Celano, distretto notarile di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Coletta Andrea, notaio residente nel comune di Paliano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Fuccillo Giuseppe, notaio residente nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Astuto Enrico, notaio residente nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

De Stefano Francesco, notaio residente nel comune di Bagni di Lucca, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Nannini Luca, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Lucca, con l'anzidetta condizione;

Barbazza Antonio, notaio residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Arese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Tornambè Massimiliano, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Caputo Nicola, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Lainate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Condò Giovannella, notaio residente nel comune di Introbio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fenaroli Guido, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Laurino Giuseppina, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Marin Piero, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mascheroni Cesare, notaio residente nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Porfidia Rosanna, notaio residente nel comune di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

02A12142

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofast»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 724 del 9 agosto 2002

Specialità medicinale: NUROFAST.

Titolare A.I.C.: The Boots Company PLC Nottingham UK.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460017/M (in base 10) 11U4XK (in base 32);

4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460029/M (in base 10) 11U4XX (in base 32);

6 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460031/M (in base 10) 11U4XZ (in base 32);

8 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460043/M (in base 10) 11U4YC (in base 32);

10 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460056/M (in base 10) 11U4YS (in base 32);

12 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg -A.I.C. n. 035460068/M (in base 10) 11U4Z4 (in base 32);

16 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460070/M (in base 10) 11U4Z6 (in base 32);

20 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460082/M (in base 10) 11U4ZL (in base 32);

24 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460094/M (in base 10) 11U4XY (in base 32);

30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460106/M (in base 10) 11U50B (in base 32);

40 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460118/M (in base 10) 11U50Q (in base 32);

48 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460120/M (in base 10) 11U50S (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Composizione: 1 capsula molle contiene:

principio attivo: ibuprofen 200 mg;

eccipienti: macrogol 600, alfa tocoferolo macrogol succinato (tocofersolan), povidone.

Capsula: gelatina, smaltitolo liquido, sorbitolo soluzione 76%, ponceau 4R (E124) opacode bianco (titanio biossido (E171), gomma lacca), acqua depurata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione e controllo:

Banner Pharmacaps Europe VB Tilburg Olanda (produzione del bulk);

Boots Healthcare International Nottingham UK (confezionamento e controllo finale).

Indicazioni terapeutiche: sintomatologie dolorose lievi o moderate, quali mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, febbre.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12099

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asapiucì»

Estratto decreto n. 406 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASAPIUCÌ nelle forme e confezioni «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse e «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2, codice fiscale 01420070227.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 034595013 (in base 10), 10ZS65 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 330 mg, acido ascorbico 200 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1743 mg, acidto citrico anidro 1079 mg, glicina 100 mg, sodio benzoato 48 mg;

«330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 034595025 (in base 10), 10ZS6K (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 330 mg, acido ascorbico 200 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1743 mg, acidto citrico anidro 1079 mg, glicina 100 mg, sodio benzoato 48 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli stati febbrili e dolorosi (forme influenzali, malattie da raffreddamento, mal di testa, mal di denti, dolori reumatici e muscolari, dolori mestruali, nevralgie).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Sepi»

Estratto decreto n. 427 del 9 settembre 2002

Medicinale: FLUOXETINA SEPI nelle forme e confezioni:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule;

«20 mg/5 ml soluzione per uso orale» 1 flacone da 60 ml.

Titolare A.I.C.: Società Sepi Chimica r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi n. 9, codice fiscale n. 06806150584.

Produttore:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule, I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. nello stabilimento sito in via Vittorio Grassi nn. 9/15 - Roma;

«20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml I.P.A. - International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in via del Casale Cavallari n. 53 - Roma;

Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004, Roma (controllore finale;

«20 mg capsule rigide» 12 capsule, società I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. nello stabilimento sito in via Vittorio Grassi nn. 9/15 Roma;

«20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml, I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. nello stabilimento sito in via del Casale Cavallari n. 53, Roma;

Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004, Roma;

I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. nello stabilimento sito in via Vittorio Grassi nn. 9/15 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 034688010 (in base 10), 112M0B (in base 32);

classe: «A», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«20 mg/5 ml soluzione per uso orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 034688022 (in base 10), 112M0Q (in base 32;

classe «A», prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule. Ogni capsula contiene:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,36 mg (equivalente a Fluoxetina 20 mg);

eccipienti: amido di mais, dimeticone, gelatina, biossido di titanio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«20 mg/5 ml soluzione per uso orale» 1 flacone da 60 ml; 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato 22,36 mg (equivalente a Fluoxetina 20 mg);

eccipienti: acido benzoico, saccarosio, glicerina, aroma naturale di pompelmo, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la Fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11997

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Dompè Farmaceutici».

Estratto decreto n. 433 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TIOCOLCHICOSIDE DOMPÈ FARMACEUTICI nelle forme e confezioni «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml, 0,25% «Schiuma cutanea» un contenitore sotto pressione da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12-12/A - c.a.p. 20122, codice fiscale 00791570153.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.;

A.I.C. n. 035016017 (in base 10), 11DMBK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione inettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., via Tiburtina km 10.400, Roma (preparazione della soluzione e confezionamento primario); Dompè S.p.a., via Capo di Pile - L'Aquila (confezionamento e controlli finali).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Tiocolchicoside 4,0 mg;

eccipienti: sodio cloruro 10,0 mg, sodio fosfato monobasico monoidrato 5,52 mg, sodio fosfato dibasico dodecaidrato 33,42 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e Parkinsonismo da medicamenti, con particoalre riguardo alla sindrome neurodislettica, lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-branchiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie;

confezione: 0,25% «Schiuma cutanea» un contenitore sotto pressione da 30 ml;

A.I.C. n. 03501607 (in base 10), 11DMBX (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dompè S.p.a., via Campo di Pile - L'Aquila (confezionamento e controlli finali); Zellaerosol Gmbh Wiesenstrasse 13 Zell I.W. (Germania) (preparazione della soluzione e confezionamento primario); Aerosol Service Italiana S.r.l., via del Maglio n. 6 - Valmadrera (Lecco) (preparazione della soluzione e confezionamento primario).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Tiocolchicoside 0,25 g;

eccipienti: polisorbato 80 4,0 g, glicole propilenico 4,0 g, alcool etilico 20,0 g, glicole propilenico dipelargonato 1 g, alcool benzilico 1,0 g, sodio fosfato monobasico monoidrato 0,83 g, sodio fosfato dibasico dodecaidrato 0,23 g, lavanda nerolene 0,20 g acqua depurata 100,0 ml, propellente propano-butano 9,89 ml.

Indicazioni terapeutiche: schiuma cutanea: lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11994

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esanol»

Estratto decreto n. 438 del 19 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESANOL, nelle forme e confezioni «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml, alle condizioni e con le speficazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 035079019 (in base 10), 10GJVC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Gelfipharma International S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Emilia n. 99 - Lodi - S. Grato (tutte).

Composizione: una fiala:

principio attivo: pridinolo mesilato 2 mg;

eccipienti: acido acetico glaciale 12,01 mg, sodio idrossido 5,64 mg, acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: contratture di origine centrale e periferica, lombaggini, torcicollo, mialgie in genere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammakine»

Estratto provvedimento UPC/II/1259 del 30 settembre 2002

Specialità medicinale: GAMMAKINE.

Confezioni: 028805012 - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n.: NL/H/0033/001/W009.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: trasferimento del sito produttivo da Bi Austria GMBH a Bi Pharma KG (Germania).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pepciddual»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 69

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Società: Centra medicamenta OTC S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pepciddual» 12 compresse masticabili in blister Pvc/Aclar da 10/800/165/mg A.I.C. n. 034785028/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 16 ottobre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC n. 45 del 27 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12097

Sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Ivers Lee Italia S.p.a., in Caronno Pertusella.

Con il decreto n. M-195/2002 del 24 settembre 2002 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Ivers Lee Italia S.p.a. per la propria officina sita in Caronno Pertusella (Varese) - corso della Vittoria n. 1533.

02A12102

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto di variazione A.I.C./UPC 1821 del 15 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale “Ziaxel”».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002, dove è scritto: «Estratto di variazione A.I.C./UPC *1521* del 15 luglio 2002», leggasi: «Estratto di variazione A.I.C./UPC *1821* del 15 luglio 2002».

Inoltre dopo la frase: «Con conseguente variazione della denominazione sociale in: Knoll - Ravizza farmaceutici S.p.a.», si aggiunga: «con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 0086840153.».

02A12100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della modifica all'art. 28 dello statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord Milano Esercizio.

È approvata la modifica dell'art. 28 dello statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord Milano Esercizio adottata dal Comitato amministrativo con deliberazione del 16 maggio 2002.
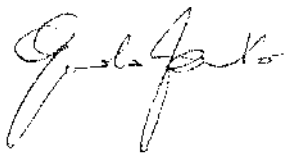
02A12159

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

In data 27 settembre 2002 alle ore 10 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'Accordo in oggetto tra:
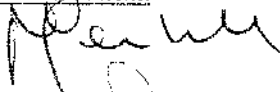
per L'ARAN: Avv. Guido Fantoni - Presidente

per le Confederazioni sindacali:

Confederazioni Sindacali

CGIL

CISL

UIL
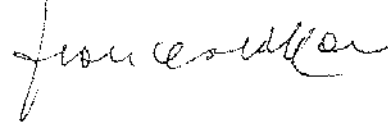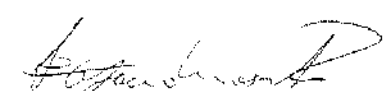
CONFSAL

CISAL
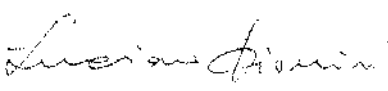
CONFEDIR

RdB/CUB
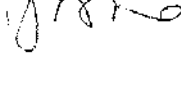
CIDA

UGL

COSMED

Il termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo di interpretazione autentica.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 2 E 7 DELL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI STIPULATO IL 29 LUGLIO 1999.

Premesso:

che il Tribunale di Prato — sezione lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. 165/2001, tra il ricorrente — Belcari C. - ed il resistente — Azienda USL n. 4 di Prato — con ordinanza del 28 novembre 2001 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale, con riferimento alla domanda proposta in causa dal ricorrente, la questione concernente l'interpretazione degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici ed in particolare:

accertamento del diritto del ricorrente — assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso il resistente dal 5 novembre 1998 al 9 aprile 1999 al riconoscimento, a seguito della risoluzione del rapporto per scadenza del termine, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 335/1995.

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 335/1995 «per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c. in materia di trattamento di fine rapporto»;

che i successivi commi 6 e 7 dell'art. 5 della medesima legge demandano alla contrattazione nazionale il compito di «definire le modalità di quanto previsto dal comma 5» e «le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto» e stabiliscono inoltre (comma 6) di dettare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le norme di esecuzione di quanto definito dai contratti nazionali;

che l'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, in conformità alle disposizioni legislative citate e nel rispetto dei contenuti del mandato ricevuto dall'Aran, al comma 2 dell'art. 2 ha stabilito che «ai dipendenti assunti a far tempo dal 1º gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995»;

che l'Accordo Quadro sopra citato all'art. 7 ha inoltre stabilito che «ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. la disciplina del T.F.R., prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo»;

che, pertanto dal 30 maggio 2000, per effetto dell'entrata in vigore del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 2000 (previsto dalla legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro;

che, di conseguenza per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati prima del 30 maggio 2000 (per i rapporti a tempo indeterminato il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2001 - ha differito la data al 31 dicembre 2000) continuerebbe ad operare la disciplina previgente (legge n. 177/1976, art. 7, comma 1 e decreto legislativo n. 207/1947 art. 9), tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi formulati dalla Corte Costituzionale sulla specifica materia (vedi Sentenze n. 156/1973; 208/1986).

Tutto ciò considerato, le parti indicate in premessa sottoscrivono la seguente Ipotesi di Accordo relativa all'interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici nel testo che segue:

con riguardo all'art. 2, comma 2 ed all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, le parti concordano che, per i rapporti a tempo determinato, la decorrenza per l'applicazione della nuova disciplina del T.F.R. (ex art. 2120 del c.c.) debba essere fissata alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esecuzione dello stesso Accordo;

la predetta decorrenza, conseguentemente, deve essere fissata alla data del 30 maggio 2000 in coincidenza con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000.

02A12160

REGIONE UMBRIA

Riconoscimento e iscrizione nell'elenco delle pertinenze della concessione «Amerino», in Acquasparta.

Con determinazione dirigenziale dell'11 settembre 2002, n. 8041, è stato riconosciuto e contestualmente inscritto nell'elenco delle pertinenze della concessione Amerino il pozzo denominato P7 all'interno della concessione stessa, e la società per azioni delle Acque di S. Francesco, con sede in Acquasparta, via S. Francesco, 1 e stabilimento in Acquasparta, è stata autorizzata a utilizzare in miscela l'acqua emunta dai pozzi denominati P7 e P8.

02A11970

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4807 del 20 settembre 2002 alla società Panna S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale n. 00465850485;

partita I.V.A. n. 12518710152;

sono state rilasciate:

a) l'autorizzazione definitiva a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna», in contenitori ottenuti a partire da preforme di Pet Shinpet 5015 W, prodotto dalla Shinkong Synthetics - Taipei, di cui al decreto dirigenziale n. 1611 del 2 aprile 1999 modificato dal decreto dirigenziale n. 2699 del 21 maggio 1999;

b) l'autorizzazione provvisoria per trentasei mesi, dalla data di notifica dell'atto, a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna», in contenitori ottenuti a partire da preforme di Pet Ramapet 30 e Ramapet 30WW, prodotto dalla Indorama Synthetics - Jakarta, di cui al decreto dirigenziale n. 1611 del 2 aprile 1999 modificato dal decreto dirigenziale n. 2699 del 21 maggio 1999;

c) l'autorizzazione all'utilizzo delle seguenti ditte: Impet S.r.l. - Bottanuco (Bergamo) e Tombacco S.r.l. - Sant Felieu de Buixalleu (Girona) - Spagna, come fornitori di preforme di PET già autorizzati dalla regione Toscana e nel dettaglio:

Starlight RB e Starlight, prodotti dall'Aussapol S.p.a.;

Inca Lighter C88 e Inca Lighter C93, prodotti dalla Dow Chemical;

Voridian PET 9921W, Voridian aqua PET 18696 e Voridian aqua PET 20837, prodotti dalla Voridian Company AG - Switzerland;

Shinpet 5015 W, prodotto dalla Shinkong Synthetics - Taipei;

Ramapet 30 e Ramapet 30WW, prodotti dalla Indorama Synthetics - Jakarta;

Polyclear T86, prodotto dalla Hoechst;

Cleartuf P76 e Cleartuf P82, prodotti dalla Shell Italia S.p.a.;

Melinar B90, prodotto dalla Du Pont S.A. - U.K.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Panna S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme di PET di cui al punto *a)* e con frequenza quadrimestrale, sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme di PET di cui al punto *b)*, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

02A12069

Rettifica del decreto n. 2375 del 29 maggio 2002 concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4805 del 20 settembre 2002 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina nn. 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale n. 01085650479;

è stato rettificato per errore materiale il decreto dirigenziale n. 2375 del 29 maggio 2002 nel modo seguente: al punto 3), quarto rigo, del sopra citato decreto sostituire «*quadrimestralmente*» con «*semestralmente*».

02A12070

Rettifica del decreto n. 4400 del 30 agosto 2002 relativo alle acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4806 del 20 settembre 2002 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina nn. 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale n. 01085650479;

è stato rettificato per errore materiale il decreto dirigenziale n. 4400 del 30 agosto 2002 nel modo seguente: al punto 3), quarto rigo, del sopra citato decreto sostituire «*quadrimestralmente*» con «*semestralmente*».

02A12071

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651241/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035